



Città di
Vicenza

Regolamento comunale sui Consigli di quartiere

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 28 del 23/04/2024

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Consigli di quartiere per la partecipazione della cittadinanza

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Individuazione degli ambiti territoriali dei consigli di quartiere

Art. 4 - Organi del Consiglio di quartiere

TITOLO II - I CONSIGLI DI QUARTIERE

Art. 5 - Funzioni e compiti dei Consigli di quartiere

Art. 6 - Composizione

Art. 7 - Modalità di elezione dei componenti di nomina consiliare

Art. 8 - Tavolo di rete del quartiere

Art. 9 - Requisiti dei Consiglieri di quartiere

Art. 10 - Tempi di istituzione e durata dei Consigli

Art. 11 - Prima seduta dei Consigli di quartiere

Art. 12 - Dimissioni da componente del Consiglio

Art. 13 - Decadenza da componente del Consiglio

Art. 14 - Sedute dei Consigli di quartiere

Art. 15 - Forma e validità delle sedute

Art. 16 - Votazione

Art. 17 - Mezzi dell'Amministrazione comunale a disposizione dei Consigli di quartiere

TITOLO III - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 18 - Elezione del Presidente

Art. 19 - Compiti del Presidente del Consiglio

Art. 20 - Vicepresidente e sostituzione del Presidente

Art. 21 - Mozione di sfiducia

TITOLO IV - FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE

Art. 22 - Modalità di attuazione della partecipazione

Art. 23 - Modalità di presentazione delle proposte di programmazione economica e finanziaria

Art. 24 - Norme transitorie

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

CONSIGLI DI QUARTIERE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA

1. Oggetto del seguente Regolamento è l'istituzione e disciplina dei Consigli di quartiere in attuazione dello Statuto Comunale.
2. I Consigli di quartiere non si configurano come organi istituzionali aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa, sono organismi apartitici permanenti di partecipazione su base territoriale, con funzioni informative, orientative, consultive, propositive, di discussione e rappresentanza delle istanze dei rispettivi ambiti territoriali.

Art. 2

FINALITÀ

1. Il Comune di Vicenza, in attuazione dell'art. 8 del TUEL, intende rendere più incisiva la propria presenza sul territorio attraverso la costituzione di organismi di partecipazione a base territoriale, denominati "Consigli di quartiere", espressione della voce della cittadinanza che risiede nei quartieri di riferimento.
2. I Consigli di quartiere sono costituiti allo scopo di favorire il coinvolgimento attivo delle comunità e del mondo dell'associazionismo, del volontariato, allo scopo di favorire la partecipazione civica, la cittadinanza attiva e la responsabilità sociale, il miglioramento della qualità della vita e l'attivazione di percorsi di coesione sociale. Svolgono un ruolo di impulso alla partecipazione popolare alle scelte dell'amministrazione comunale. Sono interpreti e promotori degli interessi dei residenti del quartiere, di proposte e richieste in merito a servizi e attività di competenza comunale nel territorio di riferimento.
3. Compito dei Consigli è promuovere forme di collaborazione con il mondo dell'associazionismo e del volontariato, con forme ed espressioni di interessi di singoli cittadini, comitati e comunità aggregate su base territoriale, per valorizzare iniziative, progetti e interventi in ambito sociale, ricreativo, sportivo, culturale ed educativo.

Art. 3

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

1. Sono individuati i seguenti dieci ambiti territoriali che costituiscono aggregati affini per continuità spaziale o caratteristiche socio-demografiche, urbanistiche e di servizi, idonei a identificarsi quali centri di interesse per la partecipazione popolare:

Consiglio di quartiere 1	Centro Storico, Monte Berico <u>Confini</u> 1. Viale Milano 2. Viale Mazzini 3. Porta S.Croce 4. Viale d'Alviano 5. Viale Rodolfi 6. Via Ceccarini 7. Via Legione Gallieno 8. Viale Margherita 9. Fiume Bacchiglione fino alla linea ferroviaria per Venezia 10. Linea ferroviaria fino a Piazzale Fraccon 11. Pista ciclabile Casarotto (fino a via Tiepolo all'intersezione
---------------------------------	--

	con via S.Bastiano) 12. Pendici di Monte Berico fino a via X Giugno
Consiglio di quartiere 2	Araceli, Santa Lucia, San Francesco, Sant'Andrea <u>Confini</u> 1. Contra' Porta Padova 2. Via Legione Gallieno 3. Via Ceccarini 4. Viale Rodolfi 5. Fiume Astichello 6. Via Brenta 7. Viale Astichello (fino al cimitero) 8. Roggia Riello 9. Viale Trieste 10. Linea ferroviaria per Schio 11. Corso Padova
Consiglio di quartiere 3	S.Pio X, Stadio, Borgo Berga, Casale <u>Confini</u> 1. Linea Ferroviaria per Treviso dal bivio per Schio 2. Strada di Bertesina (fino alla rotatoria con viale Aldo Moro) 3. Viale Aldo Moro 4. Confine area Caserma Ederle 5. Via Casermette 6. Viale della Pace (fino all'intersezione con via Marinali) 7. Via Martiri delle Foibe 8. Confine del Villaggio Americano 9. Confine Oasi di Casale (fino a Via Zamenhof) 10. Viale Serenissime (fino al casello autostradale Vicenza Est) 11. Viale Annecy (fino a sottopasso Strada di Casale) 12. Strada di Casale (fino a intersezione con Strada Pelosa) 13. Fiume Bacchiglione (fino alla linea ferroviaria per Venezia) 14. Linea ferroviaria fino a piazzale Fraccon 15. Pista ciclabile Casarotto (fino all'intersezione con via Tiepolo) 16. Via Tiepolo (fino a intersezione con via dei Nani) 17. Pista ciclabile Casarotto (fino all'intersezione con via Camillo Franco e Riviera Berica) 18. Fiume Bacchiglione
Consiglio di quartiere 4	Campedello, Santa Croce Bigolina, San Pietro Intrigogna, Debba, Longara <u>Confini</u> 1. Fiume Bacchiglione (fino all'intersezione con via Camillo Franco, pista ciclabile Casarotto e Riviera Berica) 2. Intersezione con via Tiepolo e via dei Nani 3. Base delle penci di Monte Berico fino al bosco di Villa Guiccioli 4. Confine comunale di Arcugnano 5. Confine comunale di Longare 6. Fiume Tesina 7. Autostrada lato sud (fino al casello autostradale Vicenza Est)
Consiglio di quartiere 5	Sant'Agostino, Ferrovieri, Gogna

	<u>Confini</u> 1. Viale X Giugno lato est 2. Interno bosco di Villa Guiccioli (fino all'intersezione con pista ciclabile Casarotto e Stradella della Rotonda) 3. Linea Ferroviaria per Verona lato sud (fino all'intersezione con via X Giugno inferiore) 4. Via Avogadro di Casanova lato ovest 5. Via Cialdini 6. Via X Giugno zona residenziale est 7. Confine comunale di Altavilla Vic.na e Arcugnano
Consiglio di quartiere 6	San Lazzaro, San Giuseppe, SS Felice e Fortunato <u>Confini</u> 1. Linea Ferroviaria per Verona lato nord 2. Stazione ferroviaria 3. Viale Milano 4. Viale Mazzini (fino alla rotatoria con via Bonollo) 5. Via dei Cairoli lato sud 6. Via del Mercato Nuovo (incluso il piazzale di Mercato Nuovo) 7. Viale Crispi 8. Strada delle Cattane 9. Viale del Sole (fino alla rotatoria della Bretella Pasubio) 10. Roggia Dioma 11. Strada della Carpaneda 12. Confine comunale di Creazzo 13. Raccordo per Monteviale (ex via Biron di sotto)
Consiglio di quartiere 7	Maddalene, Santa Bertilla, Villaggio del sole <u>Confini</u> 1. Raccordo per Monteviale (ex via Biron di sotto) 2. Bretella Pasubio 3. Viale del Sole (fino alla rotatoria Strada delle Cattane) 4. Strada delle Cattane 5. Viale Crispi 6. Via del Mercato Nuovo (escluso il piazzale di Mercato Nuovo) 7. Via dei Cairoli lato nord 8. Viale Mazzini fino al fiume Bacchiglione (porta S.Croce) 9. Fiume Bacchiglione 10. Confini comunali di Caldogno, Costabissara e Monteviale
Consiglio di quartiere 8	Polegge, San Paolo, San Bortolo, Laghetto <u>Confini</u> 1. Fiume Bacchiglione (dal confine comunale di Caldogno fino a Porta S. Croce) 2. Viale d'Alviano (fino al fiume Astichello) 3. Fiume Astichello 4. Confini comunali di Monticello c.otto, Dueville e Caldogno
Consiglio di quartiere 9	Anconetta, Ospedaletto, Saviabona <u>Confini</u> 1. Fiume Astichello (dal confine comunale di Monticello c.otto fino a Via Brenta) 2. Via Brenta 3. Viale Astichello

	4. Confine dell'area cimiteriale 5. Roggia Riello (fino al passaggio a livello) 6. Linea Ferroviaria per Schio 7. Linea Ferroviaria per Treviso (incluso tratto a sud di Strada Cul de Ola) 8. Confini comunali di Quinto Vic.no, Bolzano Vic.no e Monticello C.Otto
Consiglio di quartiere 10	Bertesinella, Bertesina, Settecà, Stanga <u>Confini</u> 1. Linea Ferroviaria da Treviso 2. Rotatoria di Viale Aldo Moro (linea d'aria attraverso i campi) 3. Viale Aldo Moro 4. Confine della Caserma Ederle (fino a strada delle Casermette) 5. Viale della Pace 6. Via Marinali 7. Via Martiri delle Foibe (zona Nord fino al Villaggio americano) 8. Ca' Impenta 9. Villaggio americano 10. Oasi di Casale 11. Casello autostradale di Vicenza Est 12. Autostrada A4 13. Confini comunali di Torri di q.lo e Quinto Vic.no

Art. 4

ORGANI DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

1. Sono organi dei Consigli di quartiere:
 - a) il Consiglio di quartiere;
 - b) il Presidente;
 - c) il Vice Presidente.

TITOLO II

I CONSIGLI DI QUARTIERE

Art. 5

FUNZIONI E COMPITI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

1. I Consigli di quartiere sono organismi volontari, espressione della comunità locale delle diverse zone della città e ne promuovono la partecipazione attiva. Attraverso l'impegno civico che li caratterizza, operano con funzioni consultive e propositive nei confronti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, su temi connessi al territorio del quartiere, alla popolazione e ai servizi comunali di interesse della cittadinanza, associazioni, imprese, organizzazioni di categoria o da altri enti pubblici. Operano quali referenti per problemi e istanze emersi nel proprio territorio e collaborano, in qualità di interlocutori, con l'Amministrazione comunale per l'individuazione di soluzioni e risposte ai bisogni e alle istanze del territorio di competenza.
2. Favoriscono il coinvolgimento della popolazione e valorizzano il suo rapporto con l'Amministrazione, promuovono e collaborano alla definizione di idee e proposte progettuali nell'ambito del Bilancio Partecipativo e dei Patti di Collaborazione.

3. Esercitano le funzioni consultive, propositive conferite con il presente Regolamento, valorizzando prioritariamente la collaborazione con il Tavolo di rete del quartiere, oltre che con i singoli cittadini.

Art. 6 COMPOSIZIONE

1. Ogni Consiglio di quartiere è composto da dodici componenti, di cui nove eletti dal Consiglio comunale, tramite votazione a scrutinio segreto, e tre eletti dal Tavolo di Rete del quartiere di cui al successivo art. 8.

Art. 7 MODALITÀ DI ELEZIONE DEI COMPONENTI DI NOMINA CONSILIARE

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti di propria competenza scegliendoli tra coloro che hanno manifestato la propria disponibilità iscrivendosi all'Albo dei candidati, suddiviso per gli ambiti territoriali di cui al precedente art. 3. A tal fine, a seguito di specifico avviso pubblico, predisposto e pubblicato a cura del Servizio Partecipazione, per ciascun ambito territoriale, gli interessati, residenti nel medesimo ambito ed in possesso dei requisiti individuati al successivo art. 9, presentano la propria candidatura. Nell'istanza di candidatura devono essere dichiarati il possesso dei requisiti previsti e l'assenza delle cause di esclusione, le motivazioni della candidatura e deve, altresì, essere allegata una sintetica propria presentazione. Alla candidatura deve altresì essere allegata una lista, redatta su modello pubblicato con l'avviso, contenente almeno dieci sottoscrizioni di sostegno da parte di cittadini residenti nel medesimo ambito territoriale per cui è presentata la candidatura. Ogni sostenitore può firmare solo per una candidatura.
2. Acquisite le candidature, il Servizio Partecipazione provvede, previa verifica delle istanze presentate, ad istituire dieci distinti Albi che vengono messi a disposizione del Consiglio comunale almeno 10 giorni prima della seduta prevista per l'elezione.
3. Il Consiglio comunale procede all'elezione dei componenti mediante successive votazioni a scrutinio segreto, distinte per ogni ambito territoriale, esprimendo in ognuna tre preferenze per Consiglio di quartiere; nell'indicazione delle preferenze deve essere garantita la parità di genere e, pertanto, almeno una delle preferenze deve riguardare un candidato di genere diverso. Le schede contenenti un numero di preferenze inferiore a tre o che non rispettano la parità di genere sono considerate nulle. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze tra più candidati, è eletto il più anziano d'età.
4. Il Servizio Partecipazione procede, entro 7 giorni lavorativi dall'elezione, alla comunicazione della nomina ad ogni singolo candidato risultato eletto.

Art. 8 TAVOLO DI RETE DEL QUARTIERE

1. Per ogni Ambito territoriale di cui al precedente art. 3 viene istituito un Tavolo di rete.
2. Il Tavolo di rete comprende tutte le realtà dell'ambito territoriale, che intendono partecipare, rappresentate dal proprio legale rappresentante o da un suo delegato. A titolo esemplificativo possono fare parte del Tavolo: gli Istituti Comprensivi, i Comitati Genitori delle scuole, i rappresentanti della comunità religiose, le associazioni, gli ordini professionali e le sigle sindacali che operano nel quartiere, le associazioni di catego-

ria che rappresentino le attività economiche del territorio di competenza, purché attive da almeno un anno e in possesso di codice fiscale.

Il Tavolo di rete esercita funzioni propositive nei confronti dei Consigli di quartiere di riferimento per ciascun ambito territoriale, ai fini della collaborazione con questi ultimi, così come previsto dall'art.5 c.3.

3. Il Direttore del Servizio Partecipazione entro tre mesi dall'elezione dei componenti del Consiglio di quartiere da parte del Consiglio comunale, provvede alla costituzione dei Tavoli di rete, previa acquisizione delle manifestazioni di interesse, a seguito di specifico avviso pubblico pubblicato per ciascun ambito territoriale e verifica del possesso dei requisiti di coloro che hanno presentato istanza.
4. Il Tavolo di rete dura in carica quanto il Consiglio di quartiere e deve riunirsi almeno due volte l'anno. Ogni seduta è valida se risulta presente la maggioranza assoluta dei componenti. Durante la prima seduta, da tenersi entro 30 giorni dalla costituzione, il Tavolo elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta dei componenti e a scrutinio segreto, il coordinatore, a cui compete la convocazione del Tavolo di rete. Nella medesima seduta procede all'elezione, a scrutinio segreto, dei propri rappresentanti, individuati tra i medesimi componenti del Tavolo, nel Consiglio di quartiere. Ogni componente del Tavolo di rete esprime un'unica preferenza. Risultano eletti i tre rappresentanti che ottengono il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze tra più candidati, è eletto il più anziano d'età. A seguito dell'elezione, il Direttore del Servizio Partecipazione comunica al Presidente di ogni Consiglio di quartiere, e per conoscenza al Sindaco, i nominativi di coloro che sono risultati eletti.

Art. 9

REQUISITI DEI CONSIGLIERI DI QUARTIERE

1. Possono essere eletti Consiglieri di quartiere coloro che abbiano compiuto 18 anni e non ricadano in una delle ipotesi di esclusione dall'elettorato di cui all'art. 2 del DPR n. 223/1967.
2. Non possono ricoprire la carica di Consigliere di quartiere:
 - i dipendenti e gli amministratori del Comune di Vicenza;
 - coloro che, a qualsiasi titolo, risultano cancellati dalle liste elettorali o interdetti dai pubblici uffici al momento della nomina dei Consigli di quartiere;
 - coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 10 del D. Lgs 235/2012;
 - coloro che hanno lite pendente in corso con il Comune di Vicenza.
3. La carica di Consigliere di quartiere è svolta a titolo volontario e gratuito.

Art. 10

TEMPI DI ISTITUZIONE E DURATA DEI CONSIGLI

1. I componenti di nomina del Consiglio comunale sono eletti entro 120 giorni dalla prima seduta del Consiglio comunale.
2. I Consigli restano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio comunale.

Art. 11

PRIMA SEDUTA DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

1. La prima seduta dei Consigli deve essere convocata entro 30 giorni dal provvedimento di elezione dei componenti di cui all'art. 7 e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

La suddetta prima seduta è composta dai componenti eletti dal Consiglio comunale ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei medesimi, pari a cinque, come previsto dall'art.5

2. La convocazione della prima seduta è disposta dal Sindaco o suo delegato, che la presiede, con invito comunicato ai componenti almeno 5 giorni liberi prima della data fissata per la seduta.

Art. 12

DIMISSIONI DA COMPONENTE DEL CONSIGLIO

1. Le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio devono essere presentate con dichiarazione scritta, indirizzata al Presidente del Consiglio di quartiere e al Sindaco.
2. Qualora a dimettersi sia il Presidente, la dichiarazione scritta deve essere indirizzata al Vicepresidente, che ne farà le veci fino alla nomina del nuovo Presidente, e al Sindaco.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Nel caso in cui il componente dimissionario sia tra i nove eletti dal Consiglio comunale, quest'ultimo provvede, nella prima seduta utile, all'elezione di altra persona tra quelle disponibili dell'Albo di cui all'art.7 con votazione a scrutinio segreto e indicazione di una sola preferenza.
5. Nel caso in cui in cui il componente dimissionario sia tra i tre eletti dal Tavolo di rete del quartiere, quest'ultimo provvede, nella prima seduta utile, all'elezione di un proprio altro rappresentante con le medesime modalità di cui all'art. 8.

Art. 13

DECADENZA DA COMPONENTE DEL CONSIGLIO

1. La decadenza da Componente del Consiglio di quartiere ha luogo per assenza a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo comunicato prima della seduta al Presidente del medesimo Consiglio.
2. L'avvio della procedura di decadenza spetta al Presidente del Consiglio di quartiere entro 90 giorni dalla data dell'ultima assenza.
3. L'interessato può presentare le proprie controdeduzioni scritte al Presidente del Consiglio entro 20 giorni dalla comunicazione del procedimento di decadenza. Il Consiglio delibera sulla decadenza a maggioranza assoluta dei propri componenti nella prima seduta successiva alla scadenza di tale termine.

Art. 14

SEDUTE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

1. I Consigli si riuniscono di norma almeno una volta ogni due mesi.
2. I Consigli sono convocati dal Presidente, sentito il Vicepresidente con il quale fissa l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione.
3. Il Presidente convoca inoltre il Consiglio entro 30 giorni su richiesta, recante gli argomenti da porre all'ordine del giorno, di almeno sette dei componenti il Consiglio.
4. I Consigli non possono discutere o esprimere voto su questioni non iscritte all'ordine del giorno.
5. L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 giorni liberi prima della riunione e contenere l'elenco degli oggetti da trattare.
6. Per trattare problemi o argomenti comuni e di particolare rilevanza possono essere effettuate riunioni congiunte di due o più Consigli di quartiere. La convocazione è fat-

ta congiuntamente dai Presidenti dei Consigli interessati ed è presieduta dal Presidente più anziano di età.

7. Nei casi di urgenza, l'avviso motivato recante l'ordine del giorno, o l'integrazione di esso, deve essere comunicato almeno 24 ore prima della seduta.
8. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, è trasmesso per conoscenza al Sindaco, al Servizio Partecipazione e pubblicato sul sito istituzionale del Comune per darne informazione agli abitanti dell'ambito territoriale di riferimento.
9. A ciascun componente spetta il diritto di parola e di sottoporre proposte al Consiglio. Le proposte sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio non oltre il novantesimo giorno dalla data di presentazione.
10. Per le altre modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio non previste dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le analoghe norme del Regolamento del Consiglio comunale.
11. Il Consiglio di quartiere può organizzare i propri lavori in gruppi, denominati "Gruppi di lavoro", distinti per aree tematiche (a titolo esemplificativo: ambiente, servizi sociali, istruzione, mobilità, cultura, sicurezza, etc.). I componenti di tali gruppi sono individuati dal Consiglio di quartiere con la decisione di relativa istituzione e possono essere sia i consiglieri di quartiere, che rappresentanti del Tavolo di Rete di quartiere, non già componenti del Consiglio, così come altri cittadini/cittadine. Tali Gruppi hanno il compito di elaborare proposte tematiche da sottoporre alla valutazione del Consiglio di quartiere.

Art. 15

FORMA E VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute dei Consigli sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dalla legge.
2. Alla seduta dei Consigli di quartiere possono intervenire, ogni qualvolta ne vengono richiesti o lo ritengono opportuno, con diritto di parola, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali.
3. Sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno è concesso il diritto di parola, oltre ai rappresentanti istituzionali del comune di Vicenza anche ai residenti od operanti nell'ambito territoriale, intervenuti alle sedute, secondo modalità e tempi stabiliti dal Presidente.
4. Per la validità della seduta consiliare, fatto salvo quanto previsto al precedente art.11, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, pari a sette.
5. Nel numero necessario per rendere legale la seduta consiliare si computano anche i componenti presenti che dichiarano di non partecipare al voto.
6. I componenti devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di decisioni riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado e, comunque, in ogni altro caso di conflitto di interessi.
I componenti devono altresì parimenti astenersi quando si decide su argomenti riguardanti enti, aziende, consorzi, istituzioni, associazioni o altre persone giuridiche pubbliche o private in cui svolgono funzioni di amministrazione o di vigilanza.
7. Delle sedute viene redatto verbale di norma a cura di un componente individuato quale segretario dal Presidente tra i componenti del Consiglio. Il verbale deve contenere i nomi dei componenti presenti e assenti, indicare i punti principali delle discussioni e le decisioni del Consiglio. Le dichiarazioni che i componenti intendono siano riportate a verbale devono essere sintetiche e dettate al segretario ovvero a lui presentate per iscritto nel corso della stessa seduta.
8. Il verbale è firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante e successivamente inviato alla segreteria del Servizio Partecipazione per gli adempimenti conseguenti. Il

verbale viene reso disponibile ai Consiglieri comunali i quali possono tenersi aggiornati sui lavori dei Consigli.

Art. 16 VOTAZIONE

1. I componenti votano per alzata di mano.
2. Nessuna proposta si intende approvata se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.
4. I componenti che dichiarano di non partecipare alla votazione possono far constatare a verbale i motivi della mancata partecipazione al voto.
5. In caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle non si computano per determinare il numero dei votanti, mentre si computano per determinare il numero dei presenti.

Art. 17 MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei Consigli di quartiere:
 - a) bacheche di quartiere e appositi spazi sul sito comunale per le convocazioni del consiglio con il relativo ordine del giorno; l'accesso al sito del Comune e alle bacheche è garantito per il tramite degli uffici del Comune;
 - b) le sale in cui tenere iniziative e pubbliche assemblee, in locali pubblici e nei limiti delle disponibilità degli stessi e previa autorizzazione comunale.

TITOLO III IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 18 ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente, individuato tra coloro che sono stati eletti dal Consiglio comunale, viene eletto nella prima seduta, di cui all'art.11, dal Consiglio a scrutinio segreto, tra i componenti del medesimo Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
2. Se dopo due successive votazioni nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. Viene eletto Presidente colui che ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 19 COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio esercita i seguenti compiti:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di quartiere;
 - b) riferisce al Sindaco e all'assessore competente sulle tematiche del proprio territorio, emesse dal Consiglio di quartiere, al quale ne darà riscontro;
 - c) si coordina con il Servizio Partecipazione;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuita dal presente Regolamento.

Art. 20
VICEPRESIDENTE E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Vicepresidente è individuato tra coloro che sono stati eletti dal Tavolo di rete del quartiere e che ha conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze è individuato nell'eletto più anziano di età.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente o in subordine il componente più anziano.
3. In caso di decadenza o dimissioni del Presidente, a seguito della sua sostituzione come previsto dall'art.12 comma 2, si procede all'elezione di un nuovo Presidente. In tale ipotesi, la seduta è convocata e presieduta dal Vicepresidente entro dieci giorni decorrenti dall'elezione del nuovo componente.
4. In caso di decadenza o dimissione del Vicepresidente, le relative funzioni sono attribuite a chi, tra i restanti componenti eletti dal Tavolo di rete, ha conseguito maggiori preferenze. In caso di parità di preferenze è individuato nell'eletto più anziano di età.

Art. 21
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia con voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio, reso per appello nominale.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno sette dei componenti assegnati e deve contenere la proposta di un nuovo Presidente. La mozione viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente, la convocazione viene indetta dal Vicepresidente.
3. Se la mozione è approvata si procede all'elezione del nuovo Presidente nella seduta immediatamente successiva. Nel frattempo la presidenza è assunta dal Vicepresidente.

TITOLO IV
FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE

Art. 22
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

1. Ciascun Consiglio di quartiere può trasmettere all'Amministrazione comunale proposte, progetti e segnalazioni atte al raggiungimento delle finalità descritte all'art.2 e secondo le funzioni previste dall'art.5.
2. Le proposte dei Consigli di quartiere devono essere inviate tempestivamente a cura del Presidente al Servizio Partecipazione e all'Assessorato competente per materia, il quale darà riscontro in ordine all'interesse, alla priorità, alla fattibilità entro 60 giorni.

Art. 23

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. La realizzazione delle attività e degli interventi promossi dai Consigli di quartiere può trovare copertura finanziaria da risorse proprie del Bilancio comunale o attraverso altre forme di finanziamento (bandi, contributi di enti/istituzioni pubblici e privati).

Art. 24

NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima costituzione i componenti di nomina del Consiglio comunale sono eletti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.